



## COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

### Deliberazione n° 12 del 22.04.2013

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Esercizio associato e coordinato di funzioni e servizi – Costituzione dell'Unione Montana di Comuni denominata: "Unione Montana della Valle Vigezzo" – Approvazione Atto Costitutivo e Statuto**

L'anno duemilatredecim addì ventidue del mese di aprile alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **seduta ordinaria e pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti	N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	BARBAZZA Enrico	X		8	MUNTONI Daniele	X	
2	BESANA Claudio	X		9	PRELLI Daniele	X	
3	BOTTINELLI Domenico	X		10	CERRINA Dr. Christophe	X	
4	CANTONI Ignazio	X		11	CAVALLI Dr. Federico		X
5	MINOGGI Daniele	X		12	GALLOTTI Attilio	X	
6	BADANI Mauro	X		13	ZAMBONI Fabio	X	
7	PIRINOLI Debora	X					
Totale N°.						12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 3 dell'ordine del giorno.

## **Il Sindaco** *relazione*

in data 28.9.2012 il Presidente della Giunta Regionale ha promulgato la legge regionale n. 11, pubblicata sul supplemento n. 2/28.9.2012 del B.U.R. n. 39 col titolo "DISPOSIZIONI ORGANICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI", dichiarata urgente ed entrata in vigore il medesimo giorno, venerdì 28 settembre 2012;

con tale testo normativo la Regione Piemonte, oltre al riordino della disciplina sugli enti locali, ha altresì applicato le diverse recenti disposizioni dettate dalla legge n. 135/7.8.2012, ed in particolare quelle norme sugli enti locali sancite dall'articolo 19, il quale disciplina le "Funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", prevedendo in tale contesto esclusivamente ed obbligatoriamente, per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5);

in particolare il capo VII della suddetta legge regionale di riordino amministrativo, con gli articoli dal 12 al 18, ha normato la trasformazione delle Comunità Montane in "Unioni Montane di Comuni" sulla base della autonoma scelta di ciascun Comune, obbligato o no, prefissando i criteri, le modalità e le procedure d'aggregazione;

L'Assemblea dei Sindaci dei 38 Comuni della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, adempiendo a quanto disposto dal 1° comma dell'art. 12 della legge regionale, previa convocazione disposta dal suo Presidente signor Dario Ricchi con lettera prot. n. 8.671/29.11.2012, giovedì 6 dicembre 2012, alle ore 17,30 ha conseguentemente tenuto l'assemblea decisoria, richiesta dalla legge regionale e da espletarsi entro il termine perentorio del 27.12.2012, trasmettendo a questo Comune i relativi atti con lettera raccomandata A.R. n. prot. 8.873 del 7.12.2012;

in tale assemblea i Sindaci presenti, oltre a riconoscere "l'ambito territoriale della comunità montana come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni", finalizzate all'esercizio in forma associata dei servizi comunali e delle funzioni montane, hanno altresì assunto conoscenza ed appurato l'assenso di n. 5 Comuni un tempo appartenenti alla ex Comunità Montana Valle Vigizzo, per la costituzione di quell'Unione montana di Comuni alla quale nella fattispecie, ha aderito anche questo Comune tramite il suo Sindaco, che aveva sottoscritto un protocollo d'intesa;

con deliberazione n. 36 del 27.12.2012 il Consiglio comunale, ai sensi del 3° comma dell'art. 12 della legge regionale, ha recepito la proposta deliberata in seno all'Assemblea dei Sindaci del 12.11.2012, per cui la fase ora da espletarsi è quella normata dal successivo comma 7° dell'art. 12, il quale testualmente recita:

"7. I comuni, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 approvano lo statuto dell'unione e dispongono il trasferimento in capo alla stessa delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata."

si mostra quindi l'esigenza di esaminare e conseguentemente approvare la proposta di Statuto della futura "Unione montana di Comuni" alla quale aderisce questo Comune, rimarcando in tal senso che la forma associativa che verrà costituita è disciplinata essenzialmente dall'art. 4 della legge regionale n. 11/28.9.2012 e dall'art. 32 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/18.8.2000 e s.m.i.;

in relazione ai diversi adempimenti previsti dalla normativa statale ai quali è chiamato il Comune, si sottolinea che l'esercizio in forma associata delle gestioni comunali che saranno trasferite all'Unione, deve essere realizzato con il concorso materiale e finanziario ed anche con le risorse umane di tutti gli enti locali coinvolti, nel rispetto degli indirizzi condivisi, appunto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19 della legge dello Stato n. 135/7.8.2012, perseguendo l'efficace, efficiente ed economico esercizio associato delle funzioni, dei servizi e dei compiti istituzionali comunali, nonché anche propri della futura Unione di Comuni Montani, direttamente in forza della legge e dell'art. 44 - 2° comma della Costituzione;

per completezza espositiva si sottolinea altresì che le funzioni fondamentali da associarsi

individuare e gestibili in area vasta, che vengono attribuite all'Unione da tutti i 5 Comuni che aderiscono all'Unione, sono in sintesi il "catasto", la "protezione civile" e il "socio-assistenziale", mentre le restanti funzioni fondamentali, saranno gestite nei sub-ambiti ottimali dell'Unione montana, sia conferendole all'Unione, sia attraverso lo strumento della Convenzione, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della legge regionale, garantendo in tal modo la piena autonomia politica amministrativa per ciascun Comune;

in questo contesto giuridico e fattuale il Comune è chiamato ad esprimersi in merito.

## **Il Consiglio comunale**

Assunta piena conoscenza di tutto quanto relazionato dal Sindaco e riportato nella parte in narrativa del presente provvedimento;

Richiamata la deliberazione n. 36 del 27.12.2012, attraverso la quale questa assemblea consigliare aveva recepito la proposta formalizzata tramite il proprio Sindaco in seno all'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, tenuta il 6.12.2012, determinando la costituzione di una Unione montana di Comuni, presentata con la denominazione "Unione Montana della Valle Vigezzo", in tal modo adempiendo alle disposizioni dell'art. 12, in particolare comma 3° della legge regionale 28.9.2012;

Fatto presente che questo Comune montano ha una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, e "a regime" deve obbligatoriamente esercitare in forma associata nove funzioni (fondamentali) con i relativi servizi, funzioni specificatamente elencate nelle lettere da a) ad i) del primo comma dell'art. 19 della legge dello Stato n. 135/7.8.2012;

Considerato che, come anche ribadito sul sito regionale alla voce "Domande e Risposte" pertinenti alla legge regionale, ai punti IV.4 e IV.5 viene rispettivamente indicata la necessità di tradurre in atto costitutivo la proposta di aggregazione (IV.4 – 2° periodo) al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla legge statale, e che la presentazione in Regione della proposta di nuova aggregazione (IV.5 ultimo periodo) costituisce valida motivazione per un inizio di gestione associata, ancora esercitabile attraverso la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 14/18.12.2012, sino al 31.3.2013, fatta salve eventuali ulteriori proroghe, che si stanno prospettando vista la non ancora avvenuta nomina del Commissario dell'ente montano;

Considerato che l'assunto sopra enunciato determina la necessità di non indugiare oltremodo e di dover costituire la forma associativa prescelta individuata nell'Unione montana di Comuni, che si perfeziona con l'approvazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo del nuovo ente;

Visto il testo concordato dopo diversi incontri di lavoro, tra i 5 Comuni aderenti alla proposta di Unione montana di comuni, che si mostra nella proposta di Statuto dell'Unione Montana della Valle Vigezzo, sviluppato in 37 articoli più 1 allegato, e del correlato schema di Atto Costitutivo articolato in 17 punti, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, e che oggi si sottopongono all'esame del Consiglio comunale ai fini dell'approvazione, unitamente alle decisioni consequenziali;

Richiamati i già menzionati art. 4 della legge regionale n. 11/28.9.2012 e art. 32 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/18.8.2000 e s.m.i, in particolare per la fattispecie, il comma 6°, sulle cui basi è stato discusso, valutato e predisposto lo schema statutario;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento comunale che disciplina le modalità dei "controlli interni"

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi, rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n.12 su n. 12 presenti e votanti espressi per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

Di approvare lo schema di "Atto Costitutivo" articolato in 17 punti e di "Statuto" composto da n. 37 articoli più l'allegato 1, dell'unione montana di comuni da costituirsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 11/28.9.2012 e s.m.i. e dell'art. 32 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/18.8.2000 e smi, che si propone sotto la denominazione di "Unione Montana della Valle Vigezzo" con sede in Santa Maria Maggiore, documenti questi che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Di rimarcare che i contenuti di questo Statuto sono stati elaborati secondo criteri, principi ed obiettivi che permettono l'organizzazione nella gestione operativa delle funzioni ed dei relativi servizi, con metodi ispirati alla snellezza, alla semplificazione e quindi all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità dell'azione amministrativa, permettendo da un lato a tutti i comuni di adempiere sia alla gestione associata di funzioni di area vasta, sia alle funzioni montane che saranno riassegnate dalla Regione, e dall'altra attraverso lo strumento convenzionale.

Di trasmettere il presente provvedimento alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, altresì comunicandolo per opportuna conoscenza agli altri Comuni aderenti a questa Unione montana.

Di autorizzare altresì il Sindaco ad assumere tutti gli atti, provvedimenti od azioni che ne conseguono, per il miglior esito della presente deliberazione, ed in particolare alla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo dell'unione montana di Comuni, conferendo ad esso i più ampi poteri.

Di convenire che la rappresentanza del Comune in seno all'Unione Montana sarà direttamente assicurata dal Sindaco del Comune, nominato con questo medesimo atto.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole  
Malesco, lì 22.04.2013

Il Segretario Comunale: F.to Dr. Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: con parere favorevole  
Malesco, lì 22.04.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario: F.to Sartori Paola

Allegato alla Del. C.C. N. 12 del 22.04.2013

**Registro Repertorio n.**

**ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLA VALLE VIGEZZO TRA I COMUNI DI CRAVEGGIA, MALESCO, SANTA MARIA MAGGIORE, TOCENO, VILLETTE.**

L'anno **Duemilatredici (2013)**, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge:

**TRA**

il Comune di **CRAVEGGIA**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Paolo Giovanola nato a il \_\_\_\_\_, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Craveggia, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

il Comune di **MALESCO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Enrico Barbazza nato a il \_\_\_\_\_ il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Malesco, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

il Comune di **SANTA MARIA MAGGIORE**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Claudio Cottini nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Santa Maria Maggiore, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

il Comune di **TOCENO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Tiziano Ferraris nato a il \_\_\_\_\_ il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Toceno, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

il Comune di **VILLETTE**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Pierangelo Adorna nato a il \_\_\_\_\_, quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Villette, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

**PREMESSA**

I Comuni di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette, tutti facenti parte della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, ente locale recentemente ricostituito con effetto dal 1.1.2010, mediante l'aggregazione di cinque preesistenti Comunità Montane, giusta D.P.G.R. n. 85 del 28.8.2009, ed oggi in corso di estinzione in conseguenza ed attraverso il processo di trasformazione in unione montana di Comuni, secondo il procedimento disciplinato dall'art.12 della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, intendono continuare e rafforzare il percorso di integrazione associativa in prosecuzione di quanto già attuato nella precedente Comunità Montane della Valle Vigezzo, oggi aggregata nella Comunità Montana delle Valli dell'Ossola.

Tale processo di trasformazione viene concretato perseguendo l'obiettivo di conseguire l'unitarietà di gestione politico amministrativa delle Valli e dei territori montani dell'altopiano vigezzino, avviando col nuovo ente, secondo la più recente disciplina normativa, la forma associativa ritenuta

più idonea per garantire nei modi più efficaci, efficienti ed economici. l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali e dei servizi a beneficio specialmente dei comuni con meno di 3.000 abitanti, soggetti agli obblighi e ai vincoli previsti dalla legge dello Stato n. 135 del 7.8.2012, articolo 19 comma 1<sup>^</sup>, e ciò mediante la costituzione di una "Unione Montana di Comuni" ai sensi del successivo comma 3<sup>^</sup>, con le forme ammesse di esercizio associato, disciplinate nella Regione Piemonte dall'articolo 4<sup>^</sup> e, nell'ambito dell'unione montana di Comuni, anche dall'articolo 5<sup>^</sup> comma 2<sup>^</sup> della legge regionale n. 11/28.9.2012 e s.m.i. (legge regionale n. 14/18.12.2012).

A tal fine, l'ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali viene confermato nel territorio dei 5 Comuni aderenti, in conseguenza del verbale in data 6.12.2012, adottato dall'assemblea dei Sindaci della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, recepito con le singole delibere adottate da ciascuno dei 5 comuni coinvolti.

In particolare, scopo dell'Unione è anche quello di garantire continuità amministrativa all'esercizio di tutte le funzioni ed attività svolte dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, specie in relazione alle cosiddette "Funzioni montane", a tal fine subentrando a titolo universale, nei modi e nelle forme previsti dalla legge regionale n. 11/28.9.2012 e s.m.i. di riordino territoriale, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla medesima forma associativa in estinzione, confermando la volontà di consolidare ed implementare, con l'esperienza dell'Unione montana, anche mediante l'utilizzo delle Convenzioni tra Comuni, ai sensi del 2<sup>^</sup> comma dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2012, tutte le forme di gestione associata in atto, sia tra i Comuni di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette, sia strumentali, tra essi e gli altri soggetti pubblici e privati.

Per queste motivazioni, i comuni di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette, con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato la costituzione dell'Unione montana di Comuni, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 7<sup>^</sup> della legge regionale n. 11/28.9.2012, attribuendo la denominazione di "Unione Montana della Valle Vigezzo".

Tutto ciò presupposto, premesso e motivato:

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

1. Le premesse tra i 5 Comuni sottoscrittori del presente atto costitutivo sono fondamentale presupposto e costituiscono patto.
2. Tra i Comuni Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette, come sopra rappresentati, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, ed in particolare comma 7<sup>^</sup> della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, l'Unione Montana di Comuni, che comprende in ordine alfabetico, i 5 comuni di: Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette All'Unione Montana di Comuni viene attribuita la denominazione di "Unione Montana della Valle Vigezzo".
3. L'Unione Montana della Valle Vigezzo, quale unione montana, è un ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di potestà statutaria e regolamentare ai sensi dell'articolo 4 comma 2<sup>°</sup> e comma 3<sup>°</sup> della legge regionale n. 11/28.9.2012 e dell'art. 32 del D. Lgs n. 267/18.8.2000 e s.m.i.
4. L'Unione Montana della Valle Vigezzo ha sede legale ha Santa Maria Maggiore in Via Pittore Belcastro n. 1 e può altresì articolare uffici periferici anche nel territorio di tutti i 5 Comuni aderenti, ai fini del decentramento amministrativo e del miglior servizio ai cittadini attraverso "sportelli" aperti sul territorio.

5. L'Unione Montana della Valle Vigezzo è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente e in via prioritaria, ovvero anche per coordinarne l'esercizio associato, attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale n. 11/28.9.2012, una pluralità di funzioni fondamentali e servizi di competenza dei Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1° della legge regionale n. 11/28.9.2012, accanto alle altre funzioni cosiddette "montane" un tempo esercitate dalla preesistente Comunità Montana della Valle Vigezzo e attualmente dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, in corso di scioglimento (liquidazione ed estinzione), altresì operando in qualità di agenzia di sviluppo dei territori montani, secondo le modalità appositamente ed opportunamente specificate nello Statuto dell'ente, sviluppato in numero 37 articoli, che si allega al presente atto costitutivo per farne parte integrante e sostanziale.
6. L'Unione Montana della Valle Vigezzo subentra a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, derivanti dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, alla conclusione della procedura di liquidazione disciplinata dall'art. 15 della legge regionale n. 11/28.9.2012, ed in conseguenza dell'esito dei relativi Decreti Commissariali previsti in particolare dal comma 7 del predetto articolo 15, per la parte che compete ai citati comuni di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette
7. L'Unione Montana della Valle Vigezzo, quale unione montana di comuni, esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione, promozione, tutela e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 comma 2<sup>a</sup> della Costituzione, operando in qualità di agenzia di sviluppo della montagna, ai sensi del 1<sup>a</sup> comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.
8. L'Unione Montana della Valle Vigezzo esercita anche le funzioni attribuite ai comuni facenti parte della comunità montana preesistente, relative alle politiche di sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del 2<sup>a</sup> comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.
9. L'Unione Montana della Valle Vigezzo esercita infine le cosiddette funzioni montane attribuite ai Comuni e da gestirsi in forma associata ai sensi del 3<sup>a</sup> comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012, e precisamente:
  - a) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
  - b) le funzioni ed i servizi propri dei comuni ad essi attribuiti per delega;
  - c) le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 11/28.9.2012
10. L'Unione Montana della Valle Vigezzo, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E' compito dell'Unione proseguire nella progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, anche continuando il progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali già iniziato e consolidato mediante lo strumento associativo della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola in corso di scioglimento.
11. I principi fondamentali dell'Unione, gli organi di governo e la loro disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi dell'organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni aderenti, la finanza dell'Unione, gli strumenti di attuazione dei fini istituzionali, gli istituti di partecipazione, sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, articolato in numero 37 articoli,

12. L'Unione Montana della Valle Vigezzo è costituita a tempo determinato con durata di 10 anni a decorrere (convenzionalmente) dal 1.1.2013. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate per l'adozione e la modifica dello Statuto del Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 e s.m.i. all'art. 6.
13. Le funzioni fondamentali direttamente attribuite all'Unione da parte di tutti gli 8 Comuni aderenti, già riportate nell'allegato allo Statuto, previsto dal comma 3<sup>a</sup> dell'art. 4, sono due, come precisamente riepilogate di seguito con denominazione sintetica: (lett. b), "catasto" (lett. c), "protezione civile" (Allegato 1 allo Statuto).
14. Gli Organi d'amministrazione dell'Unione, la composizione dei quali e il relativo funzionamento sono definiti e disciplinati dallo Statuto, sono:
- ◆ Il Consiglio
  - ◆ Il Presidente
  - ◆ La Giunta
15. Il Consiglio dell'Unione è composto da 5 membri, e si insedia ed agisce secondo le procedure e la disciplina tutte fissate dal capo II<sup>o</sup> "Organi di Governo" dello Statuto, come in particolare disciplinato dagli articoli dal 5 al n. 17, che trattano anche della nomina, delle competenze, dei poteri e delle responsabilità del Presidente, della Giunta e del Consiglio .
16. Si conviene che il Sindaco del Comune con maggior popolazione (Malesco) coordini le operazioni previste e disciplinate nello Statuto per l'insediamento del Consiglio.
17. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 32 "Unione di Comuni", ed alla citata legge regionale n. 11/28.9.2012 e s.m.i, nonché a quanto specificatamente previsto dai 37 articoli dello Statuto dell'Unione Montana della Valle Vigezzo, più volte richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto.  
Santa Maria Maggiore lì

2013

**Il Sindaco del Comune di Craveggia, Paolo Giovanola**  
**Il Sindaco del Comune di Malesco, Enrico Barbazza**  
**Il Sindaco del Comune di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini**  
**Il Sindaco del Comune di Toceno, Tiziano Ferraris**  
**Il Sindaco del Comune di Villette, Pierangelo Adorna**

# **STATUTO**

## **Unione Montana della Valle Vigezzo**

**(Unione montana di Comuni con sede in Santa Maria Maggiore)**

### **CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI**

#### **Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione**

1. I Comuni (5) di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, e degli articoli 4, 12 e 13 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012, costituiscono una Unione Montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e relativi servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione Montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare, che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione Montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

4. Ai sensi del comma 3° del presente articolo, l'Unione Montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

- a. Le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale, da gestirsi in forma associata;
- b. le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
- c. le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- d. le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- e. le funzioni già attribuite alle Comunità Montane conferite dalla Regione ai Comuni, da gestirsi in forma associata;

5. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.

6. Le deliberazioni dell'organo consiliare dell'Unione montana, strettamente riguardanti il governo delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni aderenti, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.

7. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 5, l'Unione persegue lo scopo di:

- ✓ garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione
- ✓ promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio
- ✓ cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- ✓ operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio.
- ✓ attuare i principi ancora attuali sanciti dalla Legge 3.12.1971 n. 1102 e smi
- ✓ attuare gli obiettivi operativi sanciti dalla Legge 31.1.1994 n. 97 e smi

8. Tutte le funzioni fondamentali dei Comuni fissate dalla legge statale, possono essere esercitate in forma associata nell'ambito del territorio dell'Unione montana.

9. Nell'ambito dell'Unione montana tali funzioni possono essere esercitate direttamente dall'Unione, ai sensi della legge regionale n. 11/28.9.2012, e in questo caso disciplinate da Regolamenti, oppure attraverso lo strumento della Convenzione tra Comuni, come indicato al comma 4<sup>^</sup> del presente articolo, come previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 2<sup>^</sup> e comma 3<sup>^</sup> della legge regionale n. 11/28.9.2012.

10. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. n. 11/28.9.2012, la Convenzione che disciplina le funzioni ed i servizi esercitati, può essere estesa anche agli ambiti territoriali confinanti.

11. L'Unione può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni.

12. Le funzioni fondamentali previste dalla legge statale, esercitabili direttamente tramite "Unione" da parte dei Comuni aderenti, devono essere approvate con deliberazione consiliare del Comune.

13. Le funzioni fondamentali di area vasta esercitabili immediatamente tramite l'Unione da parte di tutti i 5 comuni aderenti, come definiti dall'articolo 19, comma 1, lett. a) della legge n. 135 del 7.8.2012 (voce c dell'elenco delle funzioni fondamentali) sono riportate nel documento allegato al presente Statuto e riepilogati di seguito con la seguente denominazione sintetica: "catasto" (lett. c); "protezione civile" (lett. e);

14. All'Unione Montana possono successivamente aderire anche altri Comuni. Il Consiglio del Comune che intende far parte dell'Unione, delibera la volontà di aderire dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, già concordate e determinate tra i Comuni già aderenti, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali.

15. L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

## **Art. 2 Denominazione, ambiti e sede**

1. L'Unione Montana di Comuni, assume la denominazione di "Unione Montana della Valle Vigezzo".

2. La sede istituzionale dell'Unione montana è collocata in Santa Maria Maggiore in Via Pittore Belcastro n.1, le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione Montana possono essere altresì costituiti uffici distaccati di decentramento amministrativo e con funzione di sportello per il cittadino, individuati dall'organo esecutivo.

### **Art. 3 Principi della partecipazione**

1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei Comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, nonché garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione Montana, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi**

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni direttamente all'Unione, è disciplinato da appositi regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.

2. Ciascun regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione indicati al comma 14<sup>^</sup> dell'articolo 1 e le altre funzioni e servizi contestualmente conferiti in sede di istituzione dell'unione stessa sono riportati nel documento allegati al presente Statuto (Allegato 1) Tale documento sarà soggetto a immediato aggiornamento deliberato dall'Unione, in conseguenza del conferimento di altre funzioni o servizi da parte dei Comuni.

4. In tale contesto, l'accrescimento di competenze da parte dell'Unione, con nuove funzioni o servizi, richiede perciò che, all'atto di approvazione da parte dei Consigli Comunali, e di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione, sia contenuto un dettagliato piano circa il personale previsto per la gestione della nuova competenza e le (eventuali) risorse occorrenti per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio conferito, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio. L'approvazione della nuova competenza da parte dell'Unione sarà integrata negli allegati indicati al precedente comma 3<sup>^</sup> del presente articolo.

## CAPO II ORGANI DI GOVERNO

### **Art. 5 Organi di governo dell'Unione**

1. Sono organi di governo dell'Unione:
  - a) il Consiglio
  - b) Il Presidente
  - c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati comunali, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

### **Art. 6 Composizione del Consiglio**

1. Nel Consiglio dell'Unione è garantita la presenza di un solo rappresentante per ogni Comune associato.
2. Il Consiglio dell'Unione è perciò composto da n. 1 rappresentante di ciascuno dei 5 Comuni per un totale di n. 5 Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni, coincidente col rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei comuni interessati alla tornata elettorale.
4. Il rappresentante del Comune in seno all'Unione è direttamente il Sindaco, ovvero un Consigliere comunale nominato dal Sindaco con proprio provvedimento.
5. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione, direttamente assicurata dal Sindaco, ovvero attraverso il membro designato ai sensi del precedente comma 5<sup>^</sup>, deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
6. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto a comunicare una differente determinazione, il Sindaco è considerato componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune, sino a differente determinazione.
7. Il Sindaco può sostituire in ogni tempo il rappresentante comunale nominato.
8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
9. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri nominati ai sensi del precedente comma 5<sup>^</sup>.

### **Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio**

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro 20 giorni dal completamento delle designazioni, dal Sindaco (o suo rappresentante nominato) del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede; all'ordine del giorno della seduta è posta dapprima la convalida dei rappresentanti comunali designati e poi l'elezione del Presidente.

## **Art. 8 Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione e nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente e l'altro componente della Giunta sulla base di uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.
2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione Montana. La competenza del Consiglio è riferita all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e smi, prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.
3. Il Consiglio, al fine di perseguire costantemente le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di valorizzazione e tutela del proprio territorio e di gestire con sempre maggior efficacia, efficienza ed economicità i servizi comunali associati, aggiorna periodicamente, in coincidenza con l'approvazione del bilancio e del rendiconto della gestione, lo specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione Montana, indicato al comma 1<sup>^</sup> del presente articolo
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

## **Art. 9 Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in sessione ordinaria e di norma, almeno quattro volte l'anno, in relazione all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, della verifica degli equilibri di bilancio e dell'assestamento generale del bilancio. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria allorché se ne ravvisi la necessità ovvero anche la sola opportunità. Il Regolamento predisposto ai sensi del successivo comma 2<sup>^</sup> disciplina gli altri casi di convocazione.
2. Il Consiglio adotta il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Unione e con la maggioranza dei voti. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni.
3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei voti, con votazione palese, sempre fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
5. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi e in relazione alle competenze del Direttore Segretario, l'art. 97 2<sup>^</sup> comma, in ordine al parere di "conformità amministrativa".

## **Art. 10 Status dei Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'unione le norme del capo secondo decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e smi, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo la disciplina prevista dal Regolamento adottato dal Consiglio, di cui all'art. 9, comma 2^.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle eventuali Commissioni di cui fanno parte, come disciplinate dal "Regolamento".

#### **Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità**

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica con l'acquisizione al protocollo dell'Unione Montana della specifica comunicazione del Sindaco del Comune.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, ovvero il caso dell'eventuale sostituzione del rappresentante comunicato dal Sindaco del Comune di appartenenza.

3. Il rappresentante di un Consiglio comunale disciolto decade dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

#### **Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri**

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) revoca da parte del Sindaco;
- c) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione Montana, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- d) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Sindaci dei Comuni ai quali essi appartengono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, provvedono a nominare il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente statuto.

#### **Art. 13 Elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta**

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.

2. I componenti della Giunta dell'Unione devono necessariamente essere amministratori dei Comuni (Sindaco, Vice Sindaco e Assessori), senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come previsto dalle leggi vigenti.

3. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta (per un totale di 3 componenti dell'organo esecutivo) avviene contestualmente, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Unione Montana e con votazione palese a maggioranza dei voti assegnati all'Unione, presentato dal candidato Presidente.

4. Nel caso in cui nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro venti giorni dalla convalida dei consiglieri.

5. Qualora in nessuna delle quattro votazioni (1+3) non si raggiunga la maggioranza richiesta il candidato Presidente dell'ultima votazione assume la funzione di Commissario, ed il Consiglio è sciolto secondo le restanti procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi.

#### **Art. 14 Competenze del Presidente**

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
- e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, congiuntamente al direttore segretario verbalizzante;
- f) adotta altri atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
- g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- h) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti il Consiglio; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- i) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- j) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, da sottoporre al Consiglio
- k) riceve altresì le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
- l) nomina i rappresentanti dell'Unione montana in tutti gli enti ed organismi comunque denominati, qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio.

#### **Art. 15 Cessazione dalla carica del Presidente**

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

#### **Art. 16 Composizione della Giunta**

1. La Giunta è l'Organo esecutivo dell'Unione montana.
2. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un altro membro, denominato assessore, per un totale di 3 componenti.
3. Al Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone tutti i poteri, può essere attribuita l'apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della restante normativa comunitaria, statale e regionale in favore dei territori montani.

#### **Art. 17 Funzionamento e competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede:
  - a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
  - b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
  - c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla esclusiva competenza del Consiglio;
  - d) a conferire efficace attuazione agli indirizzi del Consiglio;
  - e) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
  - f) ad elaborare ed approvare il Regolamento Generale d'Organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o la sola opportunità, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce, (Vice Presidente), in caso di estrema urgenza e per impedimenti del Presidente e del Vice Presidente.
4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con un suo regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (2) con voto vincolante e favorevole del Presidente.
5. La Giunta delibera a maggioranza dei votanti, con la presenza della maggioranza dei componenti (due) e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

6. Sulle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i. e, in relazione alle competenze del Direttore Segretario, l'art. 97 2<sup>a</sup> comma, in ordine al parere di "conformità amministrativa",

### **CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 18 Principi generali**

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia, con specifico riferimento all'art. 97 della Costituzione ed alla legge n. 241/7.8.1990 e s.m.i.

2. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

3. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema snello e flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia.

4. L'organizzazione è in particolare ispirata e costruita sulla base dei principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali

6. Sulla base delle direttive del Presidente, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e anche utilizzando personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati, anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, perseguendo il decentramento e la presenza sul territorio per una migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

#### **Art. 19 Regolamenti di organizzazione, dotazione organica e direttore segretario**

1. L'Unione disciplina l'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento generale d'organizzazione, approvato dall'Organo Esecutivo nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento generale d'organizzazione, perseguendo l'attuazione dei principi che reggono l'attività e l'azione amministrativa, sanciti dalla legge n. 241/7.8.1990 e s.m.i., definisce l'assetto della struttura organizzativa (tecnostuttura) dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.

3. Nei regolamenti di organizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi sono individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, con l'indicazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane trasferite, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.
4. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Direttore Segretario, quale direttore e coordinatore dell'organizzazione dell'ente.
5. In sede di prima applicazione del presente Statuto la funzione di Direttore Segretario dell'Unione è svolta dal Direttore Segretario - della Comunità Montana preesistente.
6. Nell'espletamento di tutte le funzioni attribuite ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/30.3.2001 e smi il Direttore Segretario ha la rappresentanza legale dell'ente e agisce con i relativi poteri esercitabili per le funzioni attribuite.
7. Il regolamento generale d'organizzazione disciplina altresì, in relazione alla figura del Direttore Segretario e dei funzionari responsabili nell'ambito della tecnostruttura, le modalità d'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
8. Il Direttore Segretario ed i funzionari individuati nel Regolamento Generale d'Organizzazione, sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

## **CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

### **Art. 20 Principi generali**

1. All'Unione, ai sensi del 4° comma dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi, si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi per i Comuni.
2. L'organizzazione dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione, è disciplinata, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione Montana.

### **Art. 21 Finanze dell'Unione**

1. L'Unione Montana gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
  - fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i.
  - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 e per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
  - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi

- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
- tributi (imposte e tasse), tariffe e contribuzione sui servizi affidati e conferiti dai Comuni all'Unione, fino alla copertura dei costi relativi ai servizi medesimi, con ristorni delle eventuali maggiori entrate rispetto ai costi, determinati secondo la disciplina del Regolamento indicato al comma 10<sup>^</sup> dell'art. 1, a beneficio dei singoli Comuni.
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni.

#### **Art. 22 Bilancio e programmazione finanziaria**

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Consiglieri e con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale degli indirizzi di governo dell'Unione e dei rispettivi documenti programmatici e contabili dei Comuni.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

#### **Art. 23 Controllo di gestione e altre forme di controlli interni**

1. L'Unione persegue l'efficace applicazione di tutti gli istituti di controllo interno legati al controllo di regolarità tecnica e contabile, al controllo di gestione e strategico, alla verifica degli equilibri finanziari, al controllo degli organismi e delle società partecipate ed alla qualità dei servizi, alla valutazione delle prestazioni ottimali del personale dipendente, all'applicazione delle norme anticorruzione.

2. L'Unione applica in particolare le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

3. Il controllo di gestione e gli altri sistemi di verifica e controllo interno si svolgono secondo le modalità stabilite nel Regolamento d'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dei suoi strumenti attuativi, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 24 Rendiconto di gestione**

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone di concerto con i Consiglieri dell'Unione, insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

#### **Art. 25 Organo di revisione economico finanziaria**

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal titolo VII<sup>^</sup>, articoli dal 234 al 241 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i., che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.

#### **Art. 26 Servizio di tesoreria**

1. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal Titolo V<sup>^</sup> ed in particolare dal Capo I<sup>o</sup>, (articoli dal 208 al 213) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/18.8.2000 e s.m.i.

2. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **Art. 27 Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Unione Montana è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dall'equo riparto effettuato tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni), beni provenienti dalla preesistente Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, alla quale l'Unione succede per i Comuni che hanno scelto tale forma associativa come delimitata, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012;
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- c) dalle partecipazioni societarie;
- d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

### **CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO**

#### **Art. 28 Durata dell'Unione**

1. L'Unione ha una durata di dieci anni computando convenzionalmente la decorrenza dal 1.1.2013, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

## **Art. 29 Recesso del Comune**

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
3. La deliberazioni di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

## **Art. 30 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso**

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
  - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.
  - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.
  - d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

## **Art. 31 Scioglimento dell'Unione**

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.
2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

## **CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE**

### **Art. 33 Modifiche statutarie**

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Le modifiche statutarie si intendono approvate quando tutti i Consigli comunali dei Comuni aderenti hanno deliberato favorevolmente, con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto, sulla proposta di modifica.
3. Il Presidente dell'Unione Montana dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che entra in vigore decorsi 30 giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede.

## **CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 33. Norme in materia di personale della preesistente Comunità Montana.**

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la preesistente Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., può essere trasferito all'Unione in conseguenza del "piano di riparto" nei modi e coi vincoli stabiliti dal comma 5<sup>o</sup> dell'art. 18 della legge regionale n. 11/28.9.2012, senza alcun onere finanziario aggiuntivo per l'Unione.
2. Il trasferimento del personale dalla Comunità Montana all'Unione Montana, in relazione alla ricognizione delle professionalità in servizio per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'art. 15, ed in particolare comma 2<sup>o</sup> lett. g) della legge regionale n. 11/28.9.2012, ed al conseguente piano di riparto del personale tra le diverse Unioni Montane o Comuni appartenenti alle forme associative che si costituiranno, non deve comportare oneri di spesa aggiuntivi.
3. In deroga a quanto indicato ai precedenti comma 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup> del presente articolo, e sempre nel rispetto dei vincoli enunciati, l'Unione Montana della Valle Vigezzo, in accordo con l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, in luogo del trasferimento diretto del personale, può stipulare una Convenzione, attraverso la quale, venga disciplinata la percentuale d'utilizzo delle unità lavorative spettanti definite ed attribuite in base alle risultanze del piano ricognitivo effettuato dal Commissario.

### **Art. 34. Personale trasferito o distaccato dai Comuni**

1. Ai sensi del 5 comma dell'art. 32 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i., la spesa per il personale necessario per l'esercizio associato di funzioni o servizi comunali, trasferito o distaccato all'Unione Montana, non può comportare il superamento delle somme delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni o ai medesimi attribuibili direttamente o indirettamente.

### **Art. 35 Atti regolamentari**

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti ritenuti più confacenti alla provvisoria e

transitoria necessità, di uno dei Comuni aderenti all'Unione, od anche della precedente Comunità Montana della Valle Vigizzo, individuato dal Consiglio.

2. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività (sino al 31 dicembre 2013) il Tesoriere dell'ente è il Tesoriere del Comune con maggior numero di abitanti.

3. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività (sino al 31 dicembre 2013) l'Organo di Revisione dell'ente è quello del Comune con maggior numero di abitanti.

### **Art. 36 Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio:

a) alle norme della legge regionale n. 11/28.9.2012 e s.m.i. "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ed in particolare agli articoli 4 e 5;

b) alle norme del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

### **Art. 37 Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267/18.8.2000 e smi.

2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

**"Allegato 1" allo STATUTO**  
**dell'Unione Montana della Valle Vigizzo**  
**(articolo 4, comma 3<sup>^</sup>)**

**Funzioni e Servizi conferiti dai 5 Comuni**  
**(art. 1, comma 13<sup>^</sup>)**

- 1) **Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente** (*Legge n. 135/7.8.2012 art. 19 comma 1<sup>^</sup>, lett. a) voce c) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione.*
  
- 2) **Attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi** (*Legge n. 135/7.8.2012 art. 19 comma 1<sup>^</sup>, lett. a) voce e) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione.*

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

---

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 26.04.2013 e vi rimarrà pubblicata per trenta giorni consecutivi.

Li, 26.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

---

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Malesco, li 26.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SALINA Dr. Antonella